



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14/05/2026

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza n. 4944/25 pubblicata in data 14.10.2025, resa dalla Corte d'Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, nel procedimento n. R.G. 2175/22 promosso ad istanza della società BFF Bank S.p.A. (partita debitoria n. 7/2026)

L'anno **duemilaventisei**, addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **11:40** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente	Pres.	Ass.
LOMBARDI NINO	Si	
BOZZUTO GIUSEPPE	Si	
CAPORASO ANTONIO	Si	
CIERVO ALFONSO	Si	
FALZARANO VINCENZO	Si	
RICCI GIUSEPPE	Si	

Componente	Pres.	Ass.
STRAVINO GIUSEPPE		Si
STRIANI CESARE	Si	
VALENTINO CARMINE		Si
VISCUSI PASQUALE	Si	
ZANONE GIOVANNI	Si	

Presiede il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 9 componenti ed assenti n. 2 componenti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- Bff Bank S.p.A., con atto di citazione notificato il 12.5.2022 proponeva appello avverso la sentenza n. 2319/21, non notificata, con la quale il Tribunale di Benevento, nel giudizio n. R.G. 5605/2017 accoglieva l'opposizione proposta dalla Provincia di Benevento al d.i. n. 1512/2017, emesso dal medesimo tribunale, di ingiunzione al versamento della somma di €.400.684,83 in favore della Bff Bank S.p.A. per il mancato pagamento di fatture emesse da Eni per la somministrazione di energia elettrica in favore della Provincia, oltre interessi di mora. Bff Bank S.p.A. era legittimata ad agire perché subentrata al ENI nel credito.
- proponeva opposizione al d.i. la Provincia di Benevento concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda creditoria perché i crediti erano inesistenti. Dal 1° ottobre 2014 la Provincia aveva cambiato il fornitore di energia elettrica, divenuto Gala S.p.A. Le fatture erano state emesse da Eni in ritardo e non tenevano neppure conto degli acconti già pagati dalla Provincia. I consumi indicati e fatturati erano errati risultando frutto di letture stimate e non reali e, infine, non erano dovute somme per interessi moratori.
- nel corso del giudizio il Tribunale disponeva una CTU contabile, affidata al dott. Alfredo Montefusco, incaricato di ricostruire i rapporti economici intercorsi.
- il Tribunale – con sentenza n. 2319/21 - accoglieva l'opposizione rilevando la carenza della documentazione necessaria per fornire adeguato riscontro probatorio al credito vantato, perché diverse fatture riportavano somme per periodi già saldati e per altri periodi non erano neppure depositate in atti. Ricapitolava quanto accertato dal CTU, sottolineava l'onere probatorio gravante sull'opposto, attore sostanziale, l'avvenuta contestazione delle fatture da parte della Provincia di Benevento, evidenziava, anche al fine di compensare le spese di lite, che secondo la CTU "rimarrebbe dovuta una quota parte non coperta da altri fatturati, ma nella specie non accertabile".
- Bff Bank S.p.A. impugnava la sentenza per la sua integrale riforma, altresì richiedendo di accertare e dichiarare la debenza della Provincia di Benevento nei confronti di Bff Bank S.p.A. (già Banca Farmafactoring) S.p.A., in linea capitale per mancato pagamento di fatture emesse da Eni per la somministrazione di energia elettrica in favore della Provincia oltre interessi di mora maturati e maturandi sul predetto importo, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
- la Provincia di Benevento si costituiva nel grado eccependo l'infondatezza dell'appello principale, la mancata prova della pretesa economica azionata nonché l'esistenza del grave inadempimento imputabile ad ENI per mancanza di puntualità nella fatturazione. In tal senso, proponeva altresì appello incidentale per ottenere la condanna dell'opposto anche al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio.
- all'udienza del 17.12.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
- la Corte d'Appello di Napoli - Nona Sezione Civile, con la sentenza n. 4944/25 pubblicata in data 14.10.2025, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Bff Bank S.p.A. s.p.a., avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, n. 2319/2021 del 12 novembre 2021, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigetto di quello incidentale e riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: «A) *Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1512/17 del 08.11.17 del Tribunale di*

Benevento e condanna la Provincia di Benevento al pagamento, in favore di Bff Bank S.p.A. della somma di €.64.471,37 oltre interessi al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 dal 27.11.2015 al saldo. B) Rigetta l'appello incidentale. C) Condanna la Provincia di Benevento al pagamento al pagamento, previa compensazione del 50%, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, comprensivo della fase monitoria, in €. 4.086,50 per competenze, oltre €. 415,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, €. 3.580,00 per competenze, oltre €. 924,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge. D) Dichiara la sussistenza, per la Provincia di Benevento, dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto».

CONSIDERATO che, giusto quanto innanzi, la Provincia di Benevento è stata riconosciuta debitrice degli importi di cui alla sentenza n. 4944/25 pubblicata in data 14.10.2025, resa dalla Corte d'Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, nel procedimento n. R.G. 2175/22 promosso ad istanza della società BFF Bank S.p.A., nella somma complessiva di € 137.676,88, di cui € 64.471,37 a titolo di sorte capitale, € 60.462,66 per interessi di mora al 30.04.2026, oltre € 6.377,70 per spese di lite per il primo grado di giudizio, € 6.147,65 per il giudizio d'appello nonché € 217,50 per spese/tassa di registrazione sentenza primo grado di giudizio.

VISTI:

- l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761) 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”*

RICHIAMATI:

- L'orientamento prevalente della Corte dei Conti, che rimarca – in via generale - *la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel in particolare per la lettera a) sentenze esecutive, specificando che in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio (Corte dei Conti, deliberazione n. 27/Sez. Autonomia/2019);*
- Il principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ammette la possibilità per l'ente locale, al fine di evitare l'esposizione ad inutili aggravii di spesa

eventualmente derivanti dall'avvio di procedure esecutive a danno, di procedere al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive, salvo poi l'obbligo di procedere, comunque, al riconoscimento del debito fuori bilancio determinatosi (Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 2/2005 del 23.02.2005);

CONSIDERATO che :

- trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione Provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;

ACQUISITO il parere reso dall'Avvocatura Provinciale, costituita in giudizio per l'Ente, nella persona dell'Avv. Giuseppe Marsicano, sulla non opportunità / non convenienza circa l'appellabilità e l'impugnazione della sentenza di che trattasi, giusta nota prot. n. 3799 del 12.02.2026;

ACQUISITA la relazione istruttoria prodotta e trasmessa dal Settore Amministrativo-Finanziario, Gestione finanziaria dei pagamenti e del patrimonio - giusta nota prot. n. 9545 del 17.04.2026 – con cui vengono chiarite e precisate le circostanze che hanno generato il debito, la natura della prestazione nonché il *quantum debeatur* per l'intervenuta soccombenza, in uno al conteggio delle somme dovute, dettagliatamente ripartite tra sorte capitale, interessi moratori, spese per il doppio grado di giudizio;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € **137.676,88**, come sopra meglio specificata ed indicata, trova copertura finanziaria della quota interessi, spese di lite e accessori sul capitolo 3838 del Bilancio di Previsione 2026/2028, in corso di approvazione nonché sulle somme già appostate in contabilità sugli impegni di spesa n. 3786/2018 di € 50.000,00 e n. 1547/2015 di € 35.166,12 relativamente la sorte capitale del debito (cfr. nota prot. n. 9545 del 17.04.2026);

DATO ATTO che è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL, a cui è subordinata l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Con voti 6 favorevoli e 3 astenuti (Caporaso A., Falzarano V. e Viscusi P.)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di procedere** al riconoscimento delle somme di cui alla sentenza n. 4944/25 pubblicata in data 14.10.2025, resa dalla Corte d'Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, nel procedimento n. R.G. 2175/22 promosso ad istanza della società BFF Bank S.p.A., nella somma complessiva di € 137.676,88, di cui € 64.471,37 a titolo di sorte capitale, € 60.462,66 per interessi di mora al 30.04.2026, oltre € 6.377,70 per spese di lite per il primo grado di giudizio, € 6.147,65 per il giudizio d'appello nonché € 217,50 per spese/tassa di registrazione sentenza primo grado di giudizio.

2. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
3. **di dare atto che**, prima della approvazione da parte del Consiglio Provinciale, è stato acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 co.1 lett.b) del TUEL, allegato al presente atto.
4. **di dare atto che** la spesa complessiva di € **137.676,88**, come sopra meglio specificata ed indicata, trova copertura finanziaria della quota interessi, spese di lite e accessori sul capitolo 3838 del Bilancio di Previsione 2026/2028, nonché sulle somme già appostate in contabilità sugli impegni di spesa n. 3786/2018 di € 50.000,00 e n. 1547/2015 di € 35.166,12 relativamente la sorte capitale del debito.
5. **di demandare** ai Dirigenti del Settore 1 - Servizi Legali ed al Dirigente del Settopre 2 - Amministrativo -Finanziario l'adozione degli atti gestionali conseguenti di rispettiva di competenza.
6. **di dare atto che**: la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
7. **di rendere** la deliberazione con voti 6 favorevoli e 3 astenuti (Caporaso A., Falzarano V. e Viscusi P.) immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 27 del 14/05/2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 14/05/2026

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
